

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
2. **PRINCIPI COMUNI**
3. **PROGRAMMAZIONE**
4. **AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO**
5. **AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000 EURO ED INFERIORE A 40.000,00 EURO**
6. **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 36, CO.2 LETT.B)**
7. **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**
8. **PROCEDURA ORDINARIA**
9. **MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI**
10. **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**
11. **INDAGINE DI MERCATO**
12. **IL CONFRONTO COMPETITIVO**
13. **CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**
14. **STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal C.G.S. di Salerno per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, salvo il ricorso alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice) , può ricorrere alle procedure semplificate disciplinate come segue , motivandone il ricorso ed al fine di rendere espliciti e verificabili i percorsi decisionali.

2. Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

3. Programmazione

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8 del Codice, in relazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 del Codice si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali l'Amministrazione individua un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla BASE della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
2. L'Amministrazione procede con le medesime modalità di cui al precedente comma per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 21, comma 8 del Codice.
3. In relazione alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, la Società applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 505 della legge n. 208/2015 e tiene conto delle implicazioni derivanti dalle disposizioni che determinano obblighi di acquisto o di approvvigionamento mediante strumenti e iniziative attivati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, ove istituito.
4. Al fine di favorire in particolare lo sviluppo delle attività di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in rapporto a quanto previsto dall'articolo 21,

comma 6 del Codice, ogni unità organizzativa configurata come centro di costo nell'ambito dell'assetto organizzativo della Società elabora specifica analisi del proprio fabbisogno, mediante:

- a. individuazione delle categorie merceologiche e dei quantitativi o dimensionamenti necessari delle stesse su base annuale e biennale o ulteriore;
 - b. definizione del quadro di valore per ciascuna categoria merceologica individuata, sia con proiezione annuale che biennale o ulteriore;
 - c. segnalazione delle categorie merceologiche assoggettate a specifici obblighi di approvvigionamento con ricorso a Consip s.p.a. o al soggetto aggregatore regionale, ove istituito, anche qualora il fabbisogno specifico del centro di costo sia, su base annuale, inferiore ai valori richiesti dalla normativa vigente in materia.
5. La programmazione delle acquisizioni di servizi sociali è anche finalizzata a consentire la pubblicazione dell'avviso di preinformazione previsto dall'articolo 142, comma 1, lett. b) del Codice.

4. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IV A.
4. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

In merito all'obbligo imposto dall'art.1, comma 512 della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso il mercato elettronico, l'art.1, comma 512 medesimo è norma speciale in riferimento a quanto disposto dall'art.1, comma 450, della legge n.296/2006, così come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208 del 28/12/2015. L'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28/12/2015, opera quindi, per la sola acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ed in deroga a quanto stabilito dall'art.1, comma 450, della legge n. 296/2016, anche per le acquisizioni di importo inferiore ai 1000 euro.

5. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs.50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IV A.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento, fermo l'obbligo di riferimento ai parametri di qualità – prezzo di cui al decreto del Mef che ha fissato *per le amministrazioni pubbliche i prezzi di riferimento ed i cosiddetti benchmark da acquisirsi dalle convenzioni Consip, questi ultimi da rispettare anche nel caso in cui il bene o il servizio oggetto del Decreto sia acquistato attraverso il Mepa o il Sistema Dinamico d'Acquisizione di Consip* individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma M.E.P.A. ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale, ove esistente;
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico ove costituito dall'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare e propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti dell'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.
5. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
6. Anche nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno un altro preventivo.
7. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga

necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

8. La procedura posta in essere in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta ossia la motivazione che può essere quella della maggiore economicità, il possesso dei requisiti di carattere generale e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. In questo caso, una vera e propria determinazione a contrattare non è necessaria e l'atto coinciderà con quello di aggiudicazione diretta dando conto, quindi, del percorso amministrativo seguito.

Al fine di garantire l'aspetto concorrenziale che è insito nella richiesta di almeno due preventivi, da valutarsi comparativamente, dovrà garantirsi che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi prima della scadenza dei termini di ricezione.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

6. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett.b)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
2. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
4. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IV A.
5. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nell' Albo Fornitori e Professionisti ove costituito dall'Ente, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
6. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento fermo l'obbligo di riferimento ai parametri di qualità – prezzo di cui al decreto del Mef

che ha fissato per le amministrazioni pubbliche i prezzi di riferimento ed i cosiddetti benchmark da acquisirsi dalle convenzioni Consip, questi ultimi da rispettare anche nel caso in cui il bene o il servizio oggetto del Decreto sia acquistato attraverso il Mepa o il Sistema Dinamico d'Acquisizione di Consip individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma M.E.P.A. ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale, ove esistente ;
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico ove costituito dall'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - Manifestazione d'interesse preliminare e propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti dell'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

7. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti nell'Albo Fornitori e Professionisti telematico ove costituito dall'Ente.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma M.E.P.A. ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale, ove esistente ;
 - Albo Fornitori e Professionisti telematico ove costituito dall'Ente, procedendo

all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;

- Manifestazione d'interesse preliminare e propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti dell'Ente , procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 , 3 e 4 del presente Regolamento.
4. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
 5. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).
 6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

8. Procedure ordinarie

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie.
2. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

9. Modalità di iscrizione all'Albo degli Operatori Economici e Professionisti dell'Ente

1. L'Albo degli Operatori Economici e Professionisti telematico dell'Ente , è un albo aperto, ai sensi dell'Avviso pubblicato in GUUE , GURI e sul sito dell'Ente.
2. Il C.G.S., con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti"invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Operatori Economici e Professionisti telematico dell'Ente.
3. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere

l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4. Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo dell'Ente.
5. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
 - a. idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
 - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
6. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
8. Il C.G.S. procede periodicamente all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
9. Sono esclusi, altresì, dall'Elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. La procedura si articola in tre fasi:
 - a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c. stipulazione del contratto.
2. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

11. Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente sul

MEPA o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;

- b. consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di pubbliche amministrazioni;
- c. invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo telematico dei Fornitori dell'Ente, da inoltrarsi tramite PEC .
- d. avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del C.G.S., nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

- 4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

12. Il confronto competitivo

- 1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, letto b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (lett.a) ovvero a dieci (lett.c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
- 4. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.

5. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.10, comma 4 lett.d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso pubblicazione sul sito della Società sez. bandi – Amministrazione trasparente - la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
9. Il responsabile Unico del Procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta anche tramite PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice (gara "mista").
10. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari-tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP
 - j. l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
11. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
12. Il Responsabile Unico del Procedimento – se dirigente - assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
13. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità anche svolti in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del C.G.S. , nel rispetto del principio di rotazione.
14. Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, e qualora dovessero entrare in vigore le emanande Linee guida dell'ANAC , si applicheranno- automaticamente - le relative disposizioni , in maniera eterointegrativa del presente regolamento e senza necessità di ulteriore recepimento .
15. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
16. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

13. Criterio di valutazione delle offerte

Si premette che, in virtù dell'art. 97, secondo cui, da un lato (comma 6), la stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di un'offerta che appare anomala e, dall'altro (comma 8), al ricorrere dei presupposti ivi espressamente previsti, può procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, se si intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice occorrerà invitare un numero di concorrenti superiore a quello minimo fissato dall'art. 36 del Codice, fissato in 20

(venti) operatori economici , ove esistenti.

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - a. affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - b. affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - c. affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice
 - d. affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - e. affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice.
 - f. affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
 - g. affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - h. affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

14. Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene secondo la normativa vigente.
3. Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.